



**REGIONE CALABRIA**

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
REGIONALE  
(ATERP CALABRIA)**

Delibera n. 1046 del 6 - OTT 2017

Registro delle Delibere del Commissario Straordinario dell' ATERP Calabria.

**Oggetto: FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL  
D.LGS N. 50/2016 AGGIORNATO AL CORRETTIVO D.LGS N. 56/2017 -  
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO.**

La Delibera si compone di n. \_\_\_\_ pagine compreso il frontespizio e di n. \_\_\_\_ allegati.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(ing. Ambrogio Mascherpa)**

6- OTT 2017

L'anno 2017, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ il Commissario Straordinario dell'ATERP Calabria, ing. Ambrogio Mascherpa, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 99 del 9 maggio 2016, presso la Sede legale dell'Azienda, ha adottato la seguente Delibera in merito all'argomento indicato in oggetto.

### Il Direttore Tecnico

Propone al Commissario Straordinario dell'ATERP Regionale l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-amministrativa – procedurale.

(ing. **Giuseppe Barone**)

### Ufficio Contabilità Generale

Prenotazione impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Voce	€		€
Previsione iniziale di Bilancio		Impegno per il presente atto	
Totale impegnato		Disponibilità residua	

Si esprime parere favorevole, attestando che tale atto non comporta impegno di spesa.

**Il Responsabile del procedimento**

**Il Dirigente dell'Ufficio**

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ATERP CALABRIA

### Premesso:

- **che** con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 9 maggio 2016 è stata istituita, ai sensi e per gli effetti della Legge regionale n. 24/2013, l'Azienda per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale, con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite con L.R. 27/2006;
- **che** l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi esistenti presso le estinte ATERP provinciali alla data dell'incorporazione, con effetti civilistici e fiscali retrodatati all' 1 gennaio 2016;
- **che** il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. riportate dal D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56, recante nuovo Codice dei contratti pubblici, ha sostituito ed abrogato le disposizioni di cui al D.Lgs n. 163/2006;
- **che** l' art. 113 del sopraccitato Decreto introduce e disciplina gli incentivi per funzioni tecniche prevedendo che:
  - "2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse...
  - 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti...
  - 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione...";

**Considerato:**

- **che** in data 8 agosto 2017 è stata sottoscritta, dalla delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale, l'ipotesi di "Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 aggiornato al correttivo D.Lgs n. 56/2017)" predisposto dagli Uffici;
- **che** è pertanto possibile procedere all'approvazione del predetto Regolamento;

**Visti:**

- **il** D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- **il** "Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 aggiornato al correttivo D.Lgs n. 56/2017)" allegato alla presente;

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore Tecnico dell'Aterp Regionale nominato con Decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 29/07/2016;

**DELIBERA**

- 1) **di** approvare il "Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 aggiornato al correttivo D.Lgs n. 56/2017)", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **di** dare atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa;
- 3) **di** disporre la pubblicazione della presente delibera sull'Albo Pretorio del sito istituzionale dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale.

**Il Commissario Straordinario**  
**(ing. Ambrogio Mascherpa)**



**SI ATTESTA**

- **che** la presente Delibera:

è stata pubblicata sull' Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in data

6 - OTT 2017.

Catanzaro 6 - OTT 2017

**Il Responsabile della Segreteria  
f.to Francesca Migliaccio**

*Francesca Migliaccio*

**Regolamento per la**  
**RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI**  
**TECNICHE**

**( art. 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016  
aggiornato al “correttivo” D.Lgs n. 56/2017 )**

**Approvato con Delibera del commissario Straordinario**

**n. 1046 del 06/10/2017**



## Art. 1

### Oggetto del regolamento e principi generali

Il presente Regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. (d'ora in avanti denominato anche "Fondo"):

*"2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.*

*3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*

*4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo*



18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2. L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni."

Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

*"Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113."*

Infine l'art. 102 c. 6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi prevede:

*"Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8."*

## **Art. 2** **Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si intende per:



- A) "PROGETTO": il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico, nonché il progetto, di regola articolato in unico livello, di servizi e forniture.
- B) "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" (RUP) di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al Dirigente del Servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.
- C) "PROGETTISTA": tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- D) "COLLABORATORI INTERNI": personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Azienda, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 11, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- E) "COLLAUDATORE": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo o di verifica di conformità indicate all'art. 102 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
- F) "GRUPPO DI LAVORO": insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o Direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 4.
- G) "LAVORO": le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché, in via estensiva nell'ambito del presente Regolamento, le attività aventi per oggetto la prestazione di servizi e forniture, per come definiti all'art. 3 lett. ss) e tt) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
- H) "FONDO" (F): Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.
- I) "FONDO PER I DIPENDENTI" (FD): parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).
- J) "FONDO PER L'INNOVAZIONE" (FI): parte del Fondo destinata all'acquisto da parte dell'Azienda di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (20% del Fondo).

### **Art. 3** **Costituzione e gestione del Fondo**

Il Fondo di cui al presente Regolamento è costituito ed accertato in un apposito capitolo di Bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori. In particolare, per gli interventi inerenti opere e lavori di Edilizia Residenziale Pubblica e di Edilizia Sociale, il Fondo trova capienza nell'ambito delle Spese Tecniche e Generali riconosciute all'Azienda quale soggetto attuatore.

In ogni singolo quadro economico approvato con il progetto esecutivo deve essere previsto lo stanziamento per la costituzione del Fondo per come di seguito riportato:

- per i lavori rientranti nella soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nella misura del 2% dell'importo dei lavori posto



a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza), anche se l'affidamento avviene tramite procedura negoziata;

- per i lavori eccedenti la soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nella misura dell' 1,8% dell'importo dei lavori posto a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza);
- per i servizi e le forniture rientranti nella soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nella misura del 2% dell'importo posto a base di gara, anche se l'affidamento avviene tramite procedura negoziata;
- per i servizi e le forniture eccedenti la soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nella misura dell' 1,8% dell'importo posto a base di gara.

Il Fondo, per la parte FD destinata all'incentivazione dei dipendenti, è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.

#### **Art. 4** **Gruppo di Lavoro**

Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, è costituito un Gruppo di Lavoro, formato di norma da personale interno, secondo i seguenti criteri:

- limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce;
- rotazione degli incarichi, al fine di favorire il migliore utilizzo del personale tecnico ed amministrativo interno.

La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Dirigente del Servizio competente, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, con atto di affidamento di incarico di cui all'art. 5.

All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

Fanno parte del Gruppo di Lavoro i funzionari che ricoprono i ruoli di RUP, di progettista, di ufficio direzione lavori e di collaudatore nel caso di lavori pubblici, di direttore dell'esecuzione e di verifica di conformità nel caso di forniture e servizi, ed i loro collaboratori interni, dipendenti di norma dell'Azienda.

#### **Art. 5** **Atto di incarico**

Il Dirigente del Servizio competente, con proprio provvedimento, formalizza per ogni singolo contratto, l'atto di incarico, nel quale viene:

- a) individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio dell'Azienda;

- b) individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;
- c) previste le aliquote percentuali del Fondo per funzioni tecniche relative alle attività generali ed alle attività specifiche secondo i criteri di cui al successivo art. 11, al fine dell'individuazione dei compensi incentivanti spettanti a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro; per le funzioni di supporto esterni al Servizio direttamente interessato, sia l'elenco del personale che le relative aliquote saranno individuati di concerto col Dirigente del Servizio di appartenenza dei dipendenti che svolgono le funzioni di supporto.

L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, dal Dirigente del Servizio competente, su proposta del RUP, sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati, come previsto al successivo art. 12.

#### **Art. 6**

##### **Informazione e pubblicità**

L'Azienda provvede ad informare, con incontri a cadenza annuale, le organizzazioni sindacali sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori ed all'importo dell'incentivo. Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito dell'Azienda, sezione "Amministrazione Trasparente".

#### **Art. 7**

##### **Rapporti con altri Enti Pubblici**

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo incentivi.

Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

I dipendenti dell'Azienda che richiedessero all'Azienda stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Azienda l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.

#### **Art. 8**

##### **Calcolo del Fondo**

Nel mese di gennaio (anno x+1), il Dirigente del Servizio competente provvede, sulla scorta di una apposita relazione presentata dal RUP, all'accertamento delle fasi procedurali: "Progettazione / Programmazione", "Affidamento", "Direzione lavori / Esecuzione contratto", "Collaudo / Verifica di conformità" - conclusesi nell'anno precedente (anno x), determinando i contratti, ed il relativo apporto, costituenti il Fondo da ripartire per l'anno precedente (F anno x). A tal fine il Dirigente compila la scheda "Allegato 1 - Fasi procedurali concluse".

Per i contratti di lavori pubblici il Fondo si costituisce dall'anno di approvazione del progetto esecutivo (o posto a base di gara); per gli altri contratti il Fondo si costituisce dall'anno di affidamento del contratto.

### **Art. 9**

#### **Calcolo del Fondo per l'innovazione (FI)**

Il 20% del Fondo (F anno x), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, costituisce il Fondo per l'innovazione dell'anno x (FI anno x), ed è destinato all'acquisto da parte dell'Azienda di:

- beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;
- svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Le risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata andranno ad aumentare la parte destinata al FD anno x.

### **Art. 10**

#### **Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FD)**

L'80% del Fondo (F anno x) costituisce il Fondo per funzioni tecniche dell'anno x (FD anno x). Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Azienda. Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al FD è pari al 100%.

Ai sensi dell'art. 113 c. 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla SUA Calabria, se investita, potrà essere destinata al massimo la quota del 15% del FD.

### **Art. 11**

#### **Ripartizione del FD tra le varie attività**

La ripartizione del FD tra i vari dipendenti avviene per le attività generali e le relative attività specifiche assegnate, e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre amministrazioni aggiudicatrici:

- |                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Responsabilità di Procedimento:                                       | dal 5% al 55%, |
| 2. Programmazione spesa per investimenti:                                | dal 5% al 40%, |
| 2.1. Progetto di fattibilità / Analisi dei fabbisogni                    |                |
| 2.2. Programma triennale LL.PP. / Programma biennale servizi e forniture |                |
| 2.3. Atti esproprio per pubblica utilità                                 |                |
| 3. Verifica preventiva dei progetti:                                     | dal 0% al 15%, |
| 3.1. Verifica del progetto                                               |                |
| 3.2. Segreteria del Comitato Tecnico                                     |                |
| 4. Aggiudicazione:                                                       | dal 1% al 15%, |

- 4.1. Predisposizione e controllo atti di aggiudicazione
- 4.2. Segreteria della commissione di gara
5. Direzione lavori / Esecuzione contratto: dal 10% al 60%,
  - 5.1. Direzione lavori / Esecuzione del contratto
  - 5.2. Direzione operativa
  - 5.3. Coordinatore sicurezza fase esecuzione
6. Collaudo/Verifica di conformità: dal 1% al 10%,
  - 6.1. Collaudo amministrativo / Certificato regolare esecuzione / Verifica di conformità
  - 6.2. Collaudo statico

La percentuale attribuita al RUP è comprensiva delle attività di programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva (per importi < 1 mln €) e validazione dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti.

Le percentuali relative alle attività generali, nell'ambito dei valori minimi e massimi per come sopra riportati, nonché le percentuali delle attività specifiche afferenti ad ogni singola attività generale, sono fissate per ogni singolo contratto dal Dirigente del Servizio competente nell'atto di incarico di cui al precedente art. 5, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro del dipendente, della complessità del contratto e della natura dell'attività.

Le attività specifiche, come sopra riportate, possono essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, nel rispetto delle percentuali minime e massime attribuite dal Regolamento alla attività generale cui le stesse si riferiscono.

Il totale delle percentuali relative alle attività generali (punti da 1 a 6) deve essere pari a 100. Nel caso una o più attività non vengano svolte da personale dipendente, la relativa percentuale sarà pari a zero, fermo restando che la somma delle percentuali deve essere pari a 100.

La somma delle percentuali delle attività specifiche deve essere per ogni singola sezione pari a quella relativa alla corrispondente attività generale. Il totale delle percentuali delle attività specifiche deve essere pari a 100. Nel caso una o più attività non vengano svolte da personale dipendente, valgono le considerazioni di cui al precedente comma.

La ripartizione del FD è operata dal Dirigente del Servizio competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni, con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte, da effettuare sulla scorta della relazione presentata dal RUP, di cui al precedente art. 8.

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Il Dirigente effettua tale ripartizione entro il mese di gennaio (anno x+1), attraverso la compilazione delle schede "Allegato 2 - Riparto FD singolo lavoro".

## **Art. 12 Liquidazione**

La liquidazione del FD è disposta entro il mese di gennaio (anno x+1), relativamente all'incentivo maturato nell'anno precedente (anno x).

Prima di effettuare la liquidazione del FD ad ogni singolo dipendente, il Dirigente del Servizio responsabile verificherà il rispetto dei tempi e dei costi per la applicazione di decurtazioni per eventuali scostamenti.



Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, il FD viene decurtato, con riferimento ai dipendenti responsabili delle attività specifiche, in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto: "riduzione = (FD/costo contratto) \* incremento di costo"; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Parimenti, nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il FD viene ridotto, con riferimento ai dipendenti responsabili delle attività specifiche, in proporzione al tempo inizialmente previsto: "riduzione = (FD/termine contrattuale) \* ritardo colpevole".

Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da parte dell'Organismo di Valutazione, con eventuale applicazione di penali.

La liquidazione del FD al singolo dipendente sarà effettuata utilizzando la scheda "Allegato 3 - Riepilogo FD ed FI", nella quale saranno riportate le eventuali decurtazioni e riduzioni di cui ai precedenti commi, nonché la quota del Fondo F maturato nell'anno x destinata alla innovazione (FI).

In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno x il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di avveramento della condizione la liquidazione dell'eccedente sarà rinviata all'anno successivo.

### **Art. 13**

#### **Utilizzo del Fondo per l'innovazione**

Il Fondo per l'innovazione FI sarà ripartito in sede di Bilancio secondo le destinazioni fissate dalla legge.

### **Art. 14**

#### **Allegati**

Sono allegati al presente Regolamento, per farne parte integrante e sostanziale, le schede:

- "Allegato 1 - Fasi procedurali concluse";
- "Allegato 2 - Riparto FD singolo lavoro";
- "Allegato 3 - Riepilogo FD ed FI".

### **Art. 15**

#### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dal 19/4/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e quindi ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dal 19.4.2016, nonché ai contratti di servizi e forniture affidati dal 19/4/2016.

Per i contratti già avviati alla data di approvazione del presente regolamento, la ripartizione di cui all'art. 11 verrà effettuata in occasione della prima costituzione del Fondo.



FONDO ART. 113 D.LGS 50/2016 E S.M.I.										Anno: 2016				
ATERP CALABRIA - DISTRETTO DI CATANZARO - SERVIZIO LAVORI										FASI PROCEDURALI CONCLUSE NELL'ANNO				
N°	Lavoro / Servizio / Fornitura	Importo a base d'asta	Fondo F		Fondo per il personale FD		Fondo per l'innovazione FI		Fasi procedurali concluse nell'anno					
			%	Importo	%	Importo	%	Importo	Progettaz. / Programmaz.	Affidamento	D. L. / Esec. Contratto %	Collaudo / Verifica conformità	Delibera / Determina dirigenziale di riferimento n°	
1	Lavori per la costruzione della sede Aterp Calabria in Catanzaro loc. Germaneto - 1° lotto	1.000.000,00	2%	20.000,00	80%	16.000,00	20%	4.000,00	X	X	40			del. 80/16, det. 219/16, det. 283/16

Catanzaro, li

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO





FONDO ART. 113 D.LGS 50/2016 E S.M.I.		Anno:		2016
ATERP CALABRIA - DISTRETTO DI CATANZARO - SERVIZIO LAVORI				
N°	Dipendente	Quota Fondo FD	Riduzione FD art. 12 Regolamento	Totale FD per dipendente
1	Callisto	259,20	0,00	259,20
2	Ganimede	172,80	0,00	172,80
3	Giove	648,00	0,00	648,00
4	Luna	160,00	0,00	160,00
5	Marte	320,00	0,00	320,00
6	Mercurio	512,00	0,00	512,00
7	Nettuno	896,00	0,00	896,00
8	Plutone	648,00	0,00	648,00
9	Saturno	512,00	0,00	512,00
10	Sole	2.400,00	0,00	2.400,00
11	Terra	640,00	0,00	640,00
12	Titano	128,00	0,00	128,00
13	Tritone	384,00	0,00	384,00
14	Urano	480,00	0,00	480,00
15	Venere	800,00	0,00	800,00
<b>Totale</b>		<b>8.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.960,00</b>
Totale FD Fondo per il personale				<b>8.960,00</b>
Totale FI Fondo per l'innovazione				<b>2.240,00</b>
Economie su FD				<b>0,00</b>
<b>Totale F Fondo anno</b>				<b>11.200,00</b>

N.B. Gli importi a favore dei dipendenti sono sono al lordo, e cioè comprensivi, degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Azienda.

Catanzaro, li

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

